

## **CORTE FEDERALE D'APPELLO**

### **Sentenza n. 7 /19**

L'anno 2019, il giorno 20 del mese di settembre, in Roma, via Solferino 32, si riunisce la Corte Federale d'Appello composta dai Sigg.ri:

Pres. Claudio Zucchelli	Presidente
Cons. Federico Di Matteo	Componente relatore
Cons. Giulio Veltri	Componente

con l'assistenza del segretario, dott. Francesco Pantano.

Nel ricorso del sig. Alberto Bonino (proc. C.F. 5/19) avverso la sentenza n. 16/19 del Tribunale Federale, pronuncia la seguente

### **DECISIONE**

#### **Fatto**

1. Alberto Bonino ha proposto impugnazione avverso la sentenza del Tribunale federale ACI Sport n. 16/2019 di condanna alla sospensione della licenza per mesi uno e al pagamento dell'ammenda di € 260,00.

1.1. Alberto Bonino, unitamente a Ivano Nicoletta e Luca Costa, era stato deferito al giudice sportivo per aver organizzato e preso parte alla gara di fuoristrada denominata "5° Tappa del Trofeo UISP Italia 2018", tenutasi a Gattinara il 15 e 16 settembre 2018, non autorizzata dall'ACI in violazione degli artt. 7, 8.1., 11 e 46 del Regolamento Sportivo nazionale dell'ACI.

1.2. Il Tribunale Federale riteneva raggiunta la prova certa della partecipazione dei deferiti alla gara, per averla essi stessi ammessa, ma non quella dell'organizzazione della stessa, poiché gli articoli comparsi sul web e depositati dalla Procura potevano costituire solamente un principio di prova, suscettibile di essere smentito dalle dichiarazioni riversate in corso del giudizio.

Per tale ragione il Tribunale federale escludeva la sanzione per l'organizzazione della predetta gara, mentre la riconosceva nei termini in precedenza esposti, per la partecipazione.

3. Alberto Bonino contesta la sentenza del Tribunale federale per due motivi:

a) in via preliminare, per non aver il giudice sportivo di primo grado adeguatamente motivato il rigetto della censura di violazione da parte della Procura federale dei termini endoprocedimentali di svolgimento del procedimento disciplinare, essendosi limitato ad affermare che "tutti i termini sono stati rispettati per cui l'azione è legittimamente esercitata".

Il reclamante, pertanto, ripropone in questa sede la contestazione svolta: la Procura federale avrebbe violato il termine imposto per l'iscrizione della procedura nel registro della notizia criminis (che si assume essere di gran lunga superiore al termine di durata massima delle



indagini), come anche il termine di 30 giorni, decorrenti dall'avviso di conclusione delle indagini, entro i quali il Procuratore deve provvedere ad esercitare l'azione disciplinare nei riguardi dell'incolpato.

b) nel merito, per aver ritenuto "non autorizzata", e, dunque abusivamente organizzata la gara di fuoristrada alla quale aveva preso parte, sebbene la manifestazione avesse carattere ludico – ricreativo e, per questa ragione, doveva ritenersi non sottoposta a preliminare assenso dell'ACI; aggiunge, poi, di aver fatto affidamento su quanto appreso dagli organizzatori, che avevano espressamente qualificato il Trofeo Italia Unicef UISP 4x4 come "gara amatoriale ludico ricreativa, iscritta al calendario CONI – UISP"

4. La Procura federale ha controdedotto oralmente sui motivi di reclamo.

La causa è stata chiamata all'udienza del 20 settembre 2019.

### **Diritto**

La sentenza del Tribunale Federale merita conferma sia pure con motivazione integrata dalla considerazioni che seguono.

A. Con il primo motivo di reclamo è sostenuta, anche in questo grado d'appello, la violazione dei termini endoprocedimentali previsti dal Regolamento di giustizia sportiva dell'ACI per il procedimento disciplinare a carico di un licenziato, con conseguente inammissibilità/improcedibilità dell'atto di deferimento.

B. Questa Corte ritiene sussistente l'intervenuta violazione dei termini endoprocedimentali previsti dal Regolamento di giustizia sportiva nel procedimento svolto a carico di Alberto Bonino, ma esclude che da tale violazione consegua l'inammissibilità dell'atto di deferimento. Queste le ragioni.

B1. La violazione ha riguardato il termine previsto dall'art. 46 (*Azione del Procuratore Federale*), comma 4, del Regolamento di Giustizia sportiva, a mente del quale: *"Quando non deve disporre l'archiviazione, il Procuratore Federale, entro venti giorni dalla conclusione delle indagini, informa l'interessato dell'intendimento di procedere al deferimento e gli comunica gli elementi che lo giustificano, assegnandogli un termine di cinque giorni lavorativi per presentare una memoria, ovvero, se questi non sia già stato audito, per chiedere di essere sentito"*; il successivo capoverso continua: *"Qualora il Procuratore Federale ritenga di dover confermare la propria intenzione, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per l'audizione o per la presentazione della memoria, esercita l'azione disciplinare formulando, nei casi previsti dalle norme federali, l'incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio comunicato all'incolpato e ad altri soggetti eventualmente indicati nel presente Regolamento nonché al giudice per la fissazione dell'udienza"*.

L'atto denominato "Comunicazione di intenzione di procedere al deferimento dinanzi al Tribunale Federale" è stato trasmesso al licenziato Alberto Bonino il 13 dicembre 2018, con la prevista concessione dei cinque giorni lavorativi per la presentazione della memoria difensiva o richiesta di audizione; il termine per l'esercizio dell'azione disciplinare mediante atto di deferimento a giudizio sarebbe, dunque, venuto a scadenza il 18 gennaio (trenta giorni decorrenti dal 19 dicembre).



L'atto di deferimento, essendo stato formato il 31 gennaio 2019 – è questa la data che reca in sottoscrizione, mancando la prova dell'avvenuta comunicazione – risulta essere dunque tardivamente proposto.

B2. Nondimeno la Corte ritiene che la violazione del predetto termine endoprocedimentale non comporti l'inammissibilità dell'atto di deferimento; per espressa indicazione dell'art. 45, comma 1, del Regolamento di giustizia sportiva, l'unica ragione di estinzione del potere sanzionatorio è rappresentata dalla prescrizione dell'azione disciplinare per decorso dei termini indicati dal 3° comma del citato art. 45.

In mancanza di espressa previsione normativa, la violazione dei termini endoprocedimentali non può comportare la perdita del potere sanzionatorio.

B3. La conclusione si impone, oltre che per le dette ragioni di interpretazione letterale delle disposizioni regolamentari, anche per ragioni di carattere sistematico – ordinamentale: la previsione di un termine prescrizionale per l'esercizio di un'azione disciplinare – al pari di quanto avviene per l'applicazione della sanzione penale – risponde alla necessità di evitare che il provvedimento afflittivo giunga a notevole distanza di tempo dalla commessa violazione, quando ormai non sono più avvertite esigenze di repressione della condotta illecita nella comunità sociale interessata dalla violazione e, d'altro canto, per evitare che il reo possa permanere a lungo in stato di incertezza sulla sottoposizione a sanzione (cfr. Corte cost. 26 gennaio 2017, n. 24).

Una volta avviata l'azione con l'iscrizione nel registro delle “notizie di fatti o atti rilevanti” (art. 47 del Regolamento) – per la quale non è posto alcun termine, circostanza che esime dall'affrontare la questione della sua violazione – l'esigenza avvertita dal legislatore non è più quella in precedenza descritta – il reo avendo coscienza che la propria condotta illecita sarà oggetto di valutazione da parte degli organi competenti – ma quella di una celere conclusione del procedimento; i termini a tal fine stabiliti, pertanto, rispondono ad una funzione acceleratoria, di indurre allo svolgimento di una rapida attività istruttoria che porti a maturare in tempi brevi il convincimento sull'esistenza delle condizioni per il deferimento dell'incolpato al giudice sportivo.

B4. Proprio in ragione di ciò il Regolamento di giustizia sanziona il mancato rispetto dei termini di conclusione delle indagini.

L'art. 47, comma 3, prevede che “Gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine non possono essere utilizzati”; siccome l'indagine, come specificato nel successivo comma 4, si conclude con l'archiviazione o con il deferimento, può ritenersi che l'atto di deferimento è validamente proposto nel termine di sessanta giorni dall'iscrizione nel registro del fatto o atto rilevante, irrilevante essendo, ai fini della validità dell'azione disciplinare, il mancato rispetto di ogni altro pregresso termine.

B5. L'orientamento è condiviso dalla giurisprudenza amministrativa in tema di procedimento disciplinare a carico del dipendente pubblico (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 17 gennaio 2008, n. 80; IV, 15 novembre 2004, n. 7459), nonché, con particolare riguardo alla materia della giustizia sportiva, dal Collegio di garanzia del CONI che (nelle sentenze n. 23/2017 e n. 55/2017) ha



escluso che dal mancato rispetto dei termini endoprocedimentali discenda quale effetto legale la perdita del potere sanzionatorio.

C. E' possibile affrontare, ora, la seconda questione posta dal reclamo, vale a dire le condizioni alle quali possa essere considerata abusiva una gara automobilistica organizzata senza preventiva assenso dall'ACI.

C1. L'art. 11 del Regolamento sportivo nazionale stabilisce, al primo comma, che: "Le manifestazioni sportive nazionali, che non rivestono carattere ludico ricreativo e che si svolgono in Italia, devono essere sotto l'egida dell'ACI e devono essere organizzate conformemente alle norme contenute nel presente Regolamento e negli RDS" e al secondo comma che "Devono essere approvate dal Presidente dell'ACI o da persona da esso delegata". È così chiarito che la formula manifestazione sportiva che si svolge sotto "l'egida dell'ACI" altro non significa che la manifestazione sportiva deve essere stata preventivamente autorizzata dall'ACI.

Se ne ricava *a contrario* che possono essere liberamente organizzate – vale a dire senza preventiva autorizzazione dell'ACI – le manifestazioni sportive che rivestono carattere "ludico ricreativo" e che, all'evidenza, una manifestazione sportiva organizzata senza la preventiva autorizzazione si pone in contrasto con le disposizioni del Regolamento (e dunque, in questo senso, non è lecita).

C2. Per dare soluzione, dunque, alla questione posta dal motivo di reclamo, è decisivo stabilire quando è possibile affermare che si sia in presenza di una manifestazione sportiva con carattere "ludico ricreativo".

Soccorre, a tal fine, l'indicazione dell'art. 12.2. del medesimo Regolamento sportivo a mente del quale: "*Si considerano attività ludico ricreative ed amatoriali le manifestazioni sportive organizzate da enti o associazioni per scopi di ricreazione, crescita, salute, maturazione personale e sociale. Si potranno svolgere anche con modalità competitive e potranno comportare l'assegnazione di premi e/o trofei di natura esclusivamente simbolica, purchè non comportino la previsione di classifiche basate sui fattori propri delle manifestazioni agonistiche o l'assegnazione di titoli*".

A mero titolo esemplificativo, nel secondo capoverso vengono elencate una serie di manifestazioni sportive prive del carattere agonistico: "*raduni o concentrazioni turistiche, parate, dimostrazioni, prove di consumo, caccia la tesoro, ogni altra attività, previa valutazione da parte di ACI del carattere ludico amatoriale*".

C3. Ritiene il Collegio che l'interpretazione in combinato delle citate disposizioni consenta di enunciare il seguente principio di carattere generale: vanno ritenute di carattere ludico ricreativo solo le manifestazioni sportive che non prevedano l'elaborazione di una classifica finale dei partecipanti, con l'assegnazione di premi esclusivamente ai primi classificati.

Oltre alle chiare indicazioni derivanti dalle disposizioni citate, è sufficiente aggiungere che il termine "agonismo" ha la sua origine dal termine greco antico ἀγωνισμός che stava proprio ad indicare il gesto atletico di superare l'altro nell'ambito di una competizione.

L'idea della prevalenza tra concorrenti è, dunque, propria della competizione agonistica ed estranea ad una manifestazione con finalità ludico ricreative.



C4. Dalla documentazione versata in atti – le locandine pubblicitarie, la classifica finale, le foto dei vincitori con i trofei – si ricava in maniera inequivoca l'intenzione di organizzare una manifestazione sportiva finalizzata a porre i partecipanti in competizione con lo scopo di premiare chi riuscisse a prevalere; nel che, lo si è detto, consiste propriamente l'azione "agonistica".

C5. Del carattere agonistico della competizione, non potevano non essere consapevoli anche coloro che partecipavano, considerato che – e si tratta di profilo decisivo ad eliminare ogni possibile dubbio circa la natura agonistica della competizione – la manifestazione in esame costituiva una "prova" (id est. una delle gare) nell'ambito di un più ampio ciclo di identiche prove che avrebbero condotto all'assegnazione del "Trofeo Italia".

Va escluso, per questo, l'eventuale incolpevole affidamento da parte dei concorrenti, e, dunque, anche dell'odierno reclamante, sul carattere ludico ricreativo della competizione alle luce delle rassicurazioni fornite dagli organizzatori.

C6. A completamento del discorso svolto, ed al fine di dar risposta ad una precisa argomentazione svolta dal reclamante, va aggiunto che l'elaborazione quivi proposta non produce una situazione di monopolio in capo all'ACI nell'organizzazione delle manifestazioni sportive, essendo l'autorizzazione richiesta solo per le competizioni agonistiche così qualificate secondo le indicazioni precedentemente fornire, per essere ogni altra manifestazione liberamente organizzabile.

D. In conclusione, anche il secondo motivo di reclamo va respinto e la sentenza del Tribunale Federale integralmente confermata.

**P.Q.M.**

respinge l'appello.

Assegna il termine di 10 giorni per il deposito della sentenza.

Roma, 20 settembre 2019.

Il Relatore

Cons. Federico Di Matteo

Il Segretario

Dott. Francesco Pantano

Il Presidente

Pres. Claudio Zucchelli